

SPESE MEDICHE DALLA A ALLA Z



Alessandra Manfè

EBOOK FISCO [7]

LE SPESE MEDICHE DALLA A ALLA Z

SOMMARIO

INTRODUZIONE	5
A	7
Aerosol	7
Agopuntura	7
Ambulanza	7
Apparecchi acustici	8
B	9
Bende	9
Biologo nutrizionista	9
C	9
Cane guida	9
Carrozzella/carrozzina	10
Cartella clinica	10
Cellule staminali	11
Certificato medico	12
Chiroterapia	12
Computer	13
D	13
Degenze e ricoveri	13
Dietista	14
Dietologo	15
Diagnosi prenatale	15
Dialisi	15
Dispositivo medico	15
E	17
Erboristeria	17
Esami di laboratorio	18
F	19
Fisiokinesiterapia/chinesiterapia	19
Fisioterapista	19
Fitoterapici	19
G	20
Ginnastica (posturale, correttiva, riabilitativa)	20

I	21
Inseminazione artificiale	21
Integratori alimentari	21
Intervento chirurgico	22
Intervento estetico	22
Ippoterapia	22
Iridiologia	23
L	23
Lenti a contatto	23
Logopedista	24
M	25
Macchina ad ultrasuoni	25
Massaggi	25
Massofisioterapia	26
Materasso	26
Misuratore della pressione sanguigna	27
Musicoterapia	28
N	28
Naturopata	28
O	29
Occhiali da vista (lenti e montatura)	29
Occhiali da sole	30
Odontoiatra	30
Omeopatico	31
Osteopata	31
P	32
Pannoloni per incontinenti	32
Parafarmaco	32
Parrucca	32
Perizia medico legale	33
Plantari	33
Podologo	34
Poltrona	34
Preparazione galenica	34
Presidio medico chirurgico	34

Psicologo e psicoterapeuta	34
R	35
Rampe (costruzione)	35
Richiesta rapida di soccorso	36
Riflessologia	36
S	36
Scontrino parlante	36
T	37
Tecarterapia	37
Telefoni (per sordomuti)	38
Terme	39
Trapianto organi	39
V	40
Vaccino	40
Veicoli	40

INTRODUZIONE

Le spese mediche e sanitarie sostenute dal contribuente nell'anno d'imposta danno diritto, se indicate nel quadro E del modello 730, alla detrazione d'imposta del 19% o alla deduzione dal reddito.

Nella seguente tabella sono riepilogate le tipologie e gli importi di spesa che possono essere portate in detrazione (tabella azzurra) o in deduzione (tabella verde) con l'indicazione del rigo corrispondente.

RIGO	IMPORTO DETRAIBILE (19%)	SPESE SOSTENUTE	TIPOLOGIA SPESE
Rigo E1 – colonna 1 <i>Spese per patologie esenti</i>	Totale spesa	Dai familiari per il contribuente	spese sanitarie per patologie esenti dalla spesa pubblica.
Rigo E1 – colonna 2 <i>Spese sanitarie</i>	Totale spese – franchigia Euro 129,11	Dal contribuente: - per se stesso - per familiare fiscalmente a carico	- spese mediche generiche; - acquisto di farmaci; - attrezzature sanitarie; - protesi; - dispositivi medici; - spese mediche specialistiche; - prestazioni chirurgiche; - assistenza specifica; - ricoveri e degenze.
Rigo E2 <i>Spese sanitarie patologie esenti per familiari non a carico</i>	Totale spese che non hanno trovato capienza nel familiare non fiscalmente a carico – franchigia Euro 129,11 entro il limite di Euro 6.197,48	Dal contribuente: - per familiari non fiscalmente a carico affetti da patologie esenti dalla spesa pubblica	spese sanitarie per patologie esenti dalla spesa pubblica.
Rigo E3 <i>Spese sanitarie per disabili</i>	Totale spese	Dal contribuente: - per se stesso - per familiare fiscalmente a carico <u>purché portatore di handicap</u>	- spese per mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento; - spese per sussidi tecnici ed informatici.
Rigo E4 <i>Spese veicoli per disabili</i>	Totale spese entro il limite di Euro 18.075,99	Dal contribuente: - per se stesso - per familiare fiscalmente a carico <u>purché portatore di handicap</u>	- motoveicoli e autoveicoli adattati per portatore di handicap; - autoveicoli non adattati utilizzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap; - spese per le riparazioni, esclusa la manutenzione ordinaria.
Rigo E5 <i>Spese per l'acquisto di cani guida</i>	Totale spesa	Dal contribuente: - per se stesso - per familiare fiscalmente a carico <u>purché soggetto non vedente</u>	acquisto cane guida

RIGO	IMPORTO DEDUCIBILE	SPESE SOSTENUTE	TIPOLOGIA SPESE
Rigo E25 <i>Spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap</i>	Totale spesa	Dal contribuente: - per se stesso - per familiare fiscalmente a carico - per familiare non fiscalmente a carico <u>purché portatore di handicap</u>	- spese mediche generiche; - spese di assistenza specifica.

A

Aerosol

La macchina per l'aerosolterapia (così come il misuratore della pressione sanguigna) rientra nella categoria delle attrezzature sanitarie il cui affitto o acquisto può essere portato in detrazione al rigo E1 del modello 730.

La macchina per l'aerosol è altresì contenuta nell'elenco dei Dispositivi Medici di uso più comune di cui all'allegato alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011. Viene definito dispositivo medico dai tre Decreti Legislativi di settore (D.Lgs. n. 507 del 1992, n. 46 del 1997 e n. 332 del 2000) «*qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto [...] destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap ...*»; i dispositivi medici vengono dichiarati conformi attraverso la marcatura CE dal produttore.

Ai fini della detrazione è necessaria la ricevuta fiscale o lo scontrino dal quale risultino il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, la descrizione del dispositivo medico e la documentazione relativa alla marcatura CE del dispositivo stesso (es. confezione, scheda del prodotto,...). Si sottolinea l'importanza del documento che certifica il marchio CE; la semplice dicitura "dispositivo medico" nel documento fiscale non è infatti sufficiente per godere della detrazione.

Riferimento: Circolare del Ministero delle Finanze n. 122 del 1 giugno 1999 (risposta 1.1.5)
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011 (risposta 5.16 e allegato)

Agopuntura

È ammessa la detrazione delle spese sostenute per l'agopuntura purché certificate da ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico o dal ticket, se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Si precisa che l'agopuntura – ricompresa tra le spese mediche generiche – può essere praticata in Italia solamente da medici pertanto, non è necessaria la prescrizione medica.

Ambulanza

Non può essere portata in detrazione la spesa relativa al trasporto in ambulanza sostenuta dal contribuente o da un soggetto familiare che risulta a carico dello stesso. Possono invece essere detratte al rigo E1 le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto.

Ad una diversa conclusione si giunge qualora il soggetto sia portatore di handicap di cui alla Legge n. 104 del 5 febbraio 1992. In questo caso infatti sono detraibili al rigo E3 le spese sostenute per il trasporto in ambulanza mentre le prestazioni mediche effettuate durante il trasporto devono essere detratte – anche per i portatori di handicap – al rigo E1.

Ai fini della detrazione è necessario che tale spesa sia certificata da una ricevuta fiscale o da una fattura.

Riferimento: Circolare del Ministero delle Finanze n. 108 del 3 maggio 1996 (risposta 2.4.1)

Nella pratica

 Croce alfa trasporto infermi e soccorso SERVIZIO AUTOAMBULANZE	AMBULANZA ALFA N° <u>74</u>
	Data <u>18/07/13</u> Se portatore di handicap
Inizio servizio ore <u>08.15</u> Fine servizio ore <u>15.25</u>	Ricevuta € <u>CINQUECENTO CINQUANTOTTO/29</u> € <u>558,29</u>
Nome Trasportato <u>ROSSI MARIO</u>	
Residenza <u>VIA MARCONI - PORDENONE (PN)</u>	
Trasportato da <u>PISA</u>	Servizio a sirena <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
A <u>PORDENONE</u>	Infortunio sul lavoro <input type="checkbox"/>
Trasporto richiesto	Trattamento medico <input type="checkbox"/>
Codice _____ Ora fine trasp. COD. 3	Trasporto ammalato <input checked="" type="checkbox"/>
Sosta n° 1/2 ore <u>4</u>	Trasporto sangue <input type="checkbox"/>
Estensione convenzione 1/2 ore _____	Incidente stradale <input type="checkbox"/>
Riporto Km. _____	Malore casa <input type="checkbox"/>
Km. arrivo <u>138,092</u>	Malore strada <input type="checkbox"/>
Km. partenza <u>137,665</u>	Varie _____ <input type="checkbox"/>
Km. effettuati _____	Non effettuato <input type="checkbox"/>
A riporto _____	Manifestazioni sportive _____ <input type="checkbox"/>
Km. _____	Visite _____ And. <input checked="" type="checkbox"/> Rit. <input checked="" type="checkbox"/>
	Trasferimenti _____ And. <input type="checkbox"/> Rit. <input type="checkbox"/>
	N° _____
PERSONALE DI BORDO	
Autista <u>Verdi Gerardo</u>	Infermiere _____
Medico _____	Soccorritore <u>Gialli Leopoldo</u>
	Barelliere _____
PAGAMENTO A CARICO	
TRASP <input checked="" type="checkbox"/> DL <input type="checkbox"/> COM <input type="checkbox"/> U.S.L <input type="checkbox"/> SOCIO <input type="checkbox"/> ALTRI _____	

Apparecchi acustici

Sono detraibili al rigo E1 le spese sostenute per l'acquisto o l'affitto di protesi sanitarie, tra le quali rientrano gli apparecchi acustici.

Tali apparecchiature sono elencate tra i Dispositivi Medici di uso più comune di cui all'allegato alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011. In tale circolare viene definito dispositivo medico dai tre Decreti Legislativi di settore (D.Lgs. n. 507 del 1992, n. 46 del 1997 e n. 332 del 2000) «qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto [...] destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap ...»; i dispositivi medici vengono dichiarati conformi attraverso la marcatura CE dal produttore.

Ai fini della detrazione è necessaria la ricevuta fiscale o lo scontrino dal quale risultino il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa e la descrizione del dispositivo medico e la documentazione relativa alla marcatura CE del dispositivo stesso (es. confezione, scheda del prodotto,...). Si sottolinea l'importanza del documento che certifica il marchio CE; la semplice dicitura "dispositivo medico" nel documento fiscale non è infatti sufficiente per godere della detrazione.

Riferimento: Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011 (risposta 5.16 e allegato)

B

Bende

Le bende possono essere portate in detrazione al rigo E1 del modello 730 in quanto attrezzature sanitarie necessarie per la medicazione come i cerotti, le garze,

Nell'elenco dei Dispositivi Medici di uso più comune di cui all'allegato alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011 sono ricomprese anche le bende. Viene definito dispositivo medico dai tre Decreti Legislativi di settore (D.Lgs. n. 507 del 1992, n. 46 del 1997 e n. 332 del 2000) «*qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto [...] destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap ...*»; i dispositivi medici vengono dichiarati conformi attraverso la marcatura CE dal produttore.

Ai fini della detrazione è necessaria la ricevuta fiscale o lo scontrino dal quale risultino il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa e la descrizione del dispositivo medico e la documentazione relativa alla marcatura CE del dispositivo stesso (es. confezione, scheda del prodotto,...). Si sottolinea l'importanza del documento che certifica il marchio CE; la semplice dicitura "dispositivo medico" nel documento fiscale non è infatti sufficiente per godere della detrazione.

Riferimento: Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011 (risposta 5.16 e allegato)

Biologo nutrizionista

Il biologo nutrizionista, non è un medico ma un laureato in biologia con specializzazione in scienze dell'alimentazione. Per svolgere tale professione, il biologo nutrizionista deve essere iscritto nella sezione A dell'Ordine Nazionale dei Biologi.

Per detrarre le prestazioni rese da un biologo nutrizionista quindi, oltre alla fattura o ricevuta fiscale rilasciata da chi ha reso la prestazione, è necessaria la prescrizione medica.

C

Cane guida

La spesa sostenuta da parte di soggetti non vedenti per l'acquisto di un cane guida consente la detrazione al rigo E5. Si precisa che la detrazione compete per l'acquisto di un solo cane e una sola volta nell'arco di quattro anni, salvo il caso di perdita dell'animale.

Ai fini della detrazione è necessaria la certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap e la fattura della spesa intestata al soggetto non vedente o al familiare di cui risulta a carico che ha sostenuto la spesa.

Carrozzella/carrozzina

Il contribuente che sostiene la spesa per l'acquisto di una carrozzina/carrozzella in quanto portatore di handicap o che la sostiene per un familiare a suo carico portatore di handicap detrarre la spesa al rigo E3.

La carrozzina, quale ausilio ortopedico, deve essere considerata un dispositivo medico perché rientrante nell'elenco dei Dispositivi Medici di uso più comune di cui all'allegato alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011. Viene definito dispositivo medico dai tre Decreti Legislativi di settore (D.Lgs. n. 507 del 1992, n. 46 del 1997 e n. 332 del 2000) «*qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto [...] destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap ...*»; i dispositivi medici vengono dichiarati conformi attraverso la marcatura CE dal produttore.

Ai fini della detrazione è necessaria:

- la ricevuta fiscale o lo scontrino dal quale risultino il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa e la descrizione del dispositivo medico;
- la documentazione relativa alla marcatura CE del dispositivo stesso (es. confezione, scheda del prodotto,...);
- la certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104 del 1992 o al riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra rilasciata dalla competente commissione medica.

Riferimento: Appendice alle Istruzioni Ministeriali – voce “Spese sanitarie per persone con disabilità”
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011 (risposta 5.16 e allegato)

Cartella clinica

Le spese inerenti al rilascio o alla copia della cartella clinica non possono essere detratte in dichiarazione dei redditi in quanto non sono una spesa medica ma costituiscono una pratica amministrativa.

L'articolo 15 del TUIR prevede infatti la possibilità di portare in detrazione esclusivamente le spese mediche.

Nella pratica:

REGIONE AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI OSPITALIERI C.F./Partita IVA		
Spett.le Rossi Mario RSSMRA50A01G888U via Marconi Pordenone		
RICEVUTA N. 29198 del 19/11/2013		
<i>Descrizione</i> RILASCIO GARTELLE CLINICHE	<i>Importo</i> 15,49 E	
TOTALE: BOLLI:	15,49 E	
TOTALE GENERALE:		15,49 E
CORRISPETTIVO FUORI CAMPO IVA		Il Cassiere (E8001129)
PAGATO		

Cellule staminali

In Italia non è consentita la conservazione delle cellule staminali da sangue del cordone ombelicale per uso personale (c.d. “uso autologo”), salvo nel caso di “uso dedicato” al neonato o a consanguinei con patologia in atto al momento della raccolta o a famiglie a rischio di avere figli affetti da malattie geneticamente determinate, per le quali risulti scientificamente fondato e clinicamente appropriato l’utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale, previa presentazione di motivata documentazione clinico sanitaria rilasciata da un medico specialista nel relativo ambito clinico.

Stante quanto detto, la conservazione delle cellule staminali per “uso autologo”, non avendo alcuna efficacia terapeutica riconosciuta, non può godere della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi. Possono invece essere detratte le spese sostenute per la conservazione delle cellule staminali per “uso dedicato” purché certificate da ricevuta fiscale o fattura.

Riferimento: Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 155 del 12 giugno 2009

Certificato medico

Le spese sostenute per le visite mediche al fine di produrre un certificato medico utilizzabile per qualsiasi fine (es. certificato di sana e robusta costituzione per la pratica sportiva, certificato per il rinnovo della patente, certificato per il rilascio del porto d'armi, ...) possono essere detratte al rigo E1 del modello. Le spese mediche danno infatti diritto alla detrazione d'imposta a prescindere dal luogo o dal fine per il quale vengono sostenute.

Riferimento: Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 108 del 3 maggio 1996 (risposta 2.4.2)

Nella pratica:

Dr.				
20010 BAREGGIO MI				
C.F.:				
P.IVA:				
				
Intestazione: ROSSI MARIO				
Indirizzo: VIA MARCONI				
Codice Fisc. RSS MRA 50A01 6888U				
Partita IVA:.				
Valuta: Euro				
Fattura n. 0096 - del 17/09/2013				
N.	Prestazione	Imponibile	Rit. Acconto	IVA
1	Certificato di attività sportiva non agonistica	50,00	0,00	0,00
TOTALI		50,00	0,00	0,00
Imponibile		50,00		
Bollo		0,00		
+ IVA		0,00		
- Rit.d'Acconto		0,00		
Totale da pagare		50,00		
PRESTAZIONE SANITARIA ESENTE IVA - ART. 10 N.18 DEL DPR 633/72				
Firma per ricevuta				

Chiroterapia

Le spese sostenute per prestazioni rese da un chiropratico possono essere portate in detrazione purché prescritte da un medico ed eseguite in centri all'uopo autorizzati e sotto la responsabilità di uno specialista. Ciò è dovuto al fatto che in Italia la figura del chiropratico non è riconosciuta e non è ancora stata attuata l'istituzione di un apposito albo.

Riferimento: Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17 del 18 maggio 2006 (quesito 1).

Computer

Tra le spese per i sussidi tecnico informatici volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap che danno diritto alla detrazione al rigo E3 rientrano quelle sostenute per l'acquisto di computer, fax, modem,

Ai fini della detrazione è necessaria la certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap, la certificazione del medico curante e la ricevuta fiscale della spesa.

Riferimento: Appendice alle Istruzioni Ministeriali – voce “Spese sanitarie per persone con disabilità”

D

Degenze e ricoveri

Risultano detraibili le spese sostenute per il ricovero o la degenza in istituti ospedalieri, sia che siano collegati ad un intervento chirurgico sia che non lo siano. Tra le spese detraibili devono intendersi ricomprese anche quelle sostenute per la differenza di classe quali ad esempio la camera singola, il bagno in camera, ecc. , mentre non lo sono le spese relative ai servizi extra (aria condizionata, televisore, telefono, ...).

Ai fini della detraibilità è necessaria la ricevuta fiscale o la fattura in cui devono essere distinte le spese che danno diritto alla detrazione (spese per degenza/ricovero e per differenza di classe), da quelle non detraibili (spese per i comfort). Qualora il documento di spesa certifichi un unico importo, tutta la spesa si ritiene non detraibile.

Non sono detraibili le spese relative al ricovero o alla degenza di un anziano in un istituto di assistenza o ricovero; in questa ipotesi possono essere portate in detrazione solamente le spese mediche indicate separatamente nella fattura o ricevuta fiscale rilasciata dall'istituto.

Riferimento: Appendice alle Istruzioni Ministeriali – voce “Spese sanitarie”
Circolare del Ministero delle Finanze n. 122 dell'1 giugno 1999 (quesito 1.1.1)
Sentenza della Corte di Cassazione n. 4029 del 19 settembre 1991

Dietologo

Le prestazioni rese da un dietologo, quali prestazioni mediche specialistiche, sono detraibili in presenza di fattura rilasciata dallo stesso specialista o dall'ospedale o in presenza di ticket (se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale).

Diagnosi prenatale

Sono considerate prestazioni specialistiche per le quali spetta la detrazione in sede di dichiarazione dei redditi (al rigo E1) le analisi di diagnosi prenatale – così come l'amniocentesi, la villocentesi, l'inseminazione artificiale e l'anestesia epidurale.

Ai fini della detraibilità è necessario conservare la ricevuta fiscale o la fattura della spesa rilasciata dall'ospedale, dal centro sanitario o dallo specialista che ha effettuato la prestazione o la ricevuta relativa al ticket se la stessa è resa nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Riferimento: Appendice alle Istruzioni Ministeriali – voce “Spese sanitarie”
Circolare del Ministero delle Finanze n. 108 del 3 maggio 1996 (quesito 2.4.3)

Dialisi

Le sedute di dialisi rientrano tra le prestazioni specialistiche ovvero tra le prestazioni che vengono eseguite da un medico specialista nell'ambito della propria specializzazione.

La documentazione necessaria per poter detrarre al rigo E1 del modello dichiarativo la spesa in esame è costituita dalla ricevuta o fattura rilasciata dall'ospedale, dal centro sanitario o dallo specialista o dalla ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Riferimento: : Appendice alle Istruzioni Ministeriali – voce “Spese sanitarie”
Circolare del Ministero delle Finanze n. 14 del 23 aprile 1981 – parte seconda

Dispositivo medico

Per dispositivo medico s'intende *“qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap...”* (D.Lgs. n. 507 del 1992, n. 46 del 1997 e n. 332 del 2000).

La semplice indicazione “dispositivo medico” nel documento di spesa non è sufficiente per portare in detrazione la spesa sostenuta dal contribuente; è necessario infatti che, oltre allo scontrino o alla fattura in cui deve essere indicato il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico, il contribuente sia in grado di dimostrare che il dispositivo è contrassegnato dalla marcatura CE in quanto conforme alle Direttive Europee di settore (direttiva 93/42/CEE, direttiva 90/385/CEE e direttiva 98/79/CE).

Si precisa infine che possono essere detratti anche i dispositivi medici acquistati in erboristeria non essendoci alcuna specifica relativa alla qualifica del soggetto alienante.

Non esiste alcun elenco dei prodotti qualificati come dispositivi medici che possano godere della detrazione; il Ministero della Salute ha tuttavia fornito un elenco non esaustivo dei dispositivi medici e dei dispositivi medici diagnostici in vitro di uso più frequente, che qui riportiamo. Per i dispositivi medici compresi in tale elenco il contribuente non ha necessità di verificare che il dispositivo risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici conformi ma dovrà conservare, oltre ai documenti di spesa, il documento contenente la marcatura CE (es. scatola del prodotto,...).

Esempi di Dispositivi Medici secondo il D.Lgs. n. 46 del 1997:

- *Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi;*
- *Montature per lenti correttive dei difetti visivi;*
- *Occhiali premontati per presbiopia;*
- *Apparecchi acustici;*
- *Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate;*
- *Siringhe;*
- *Termometri;*
- *Apparecchio per aerosol;*
- *Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa;*
- *Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia;*
- *Pannoloni per incontinenza;*
- *Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.);*
- *Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc.);*
- *Lenti a contatto;*
- *Soluzioni per lenti a contatto;*
- *Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.);*
- *Materassi ortopedici e materassi antidecubito.*

Esempi di Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) secondo il D.Lgs. n. 332 del 2000:

- *Contenitori campioni (urine, feci);*
- *Test di gravidanza;*
- *Test di ovulazione;*
- *Test menopausa;*
- *Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio;*
- *Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL;*
- *Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi;*
- *Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari;*
- *Test autodiagnosi prostata PSA;*
- *Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR);*
- *Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci;*
- *Test autodiagnosi per la celiachia.*

Riferimento: Circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011 (quesito 5.16 e allegato)
Circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 19 dell' 1 giugno 2012 (quesito 2.1)

Nella pratica:

FARMACIA	
VIGONOVO-FONTANAFREDDA PN	
PARTITA IVA	
	EURO
OPERATORE DD4	
1 DISP. MED. IPERCLEAN	12,20
1 FARMACO 021835020	10,40
1 908972197	1,25
1 931672125	15,90
RSSMRA50A01G888U	
TOTALE EURO	39,75
CONTANTI	
RESTO EURO	0,00
TOTALE PEZZI:4	
15/02/13 18:27	SF. 0069

Descrizione del dispositivo medico ←

Il dispositivo medico è detraibile purchè: ✓
- con documentazione attestante che il prodotto rientra tra i dispositivi medici;
- con marcatura CE.

Non detraibili

Codice fiscale

E

Erboristeria

Si ritengono detraibili, anche se acquistati in erboristeria, i dispositivi medici e i medicinali, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa.

Non possono essere detratte le spese sostenute in erboristeria per l'acquisto di specifici prodotti alimentari o di integratori alimentari, neppure se accompagnati dalla prescrizione del medico. La detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 è consentita esclusivamente per l'acquisto di prodotti qualificati come medicinali e non per quelli appartenenti all'area alimentare.

Si rimanda a:

- ✓ Dispositivo medico
- ✓ Scontrino parlante
- ✓ Integratori alimentari

Esami di laboratorio

Gli esami di laboratorio quali analisi del sangue, elettrocardiogramma, encefalogramma, TAC, ecografia, indagini laser, ecc., rientranti tra le prestazioni specialistiche, possono essere portate in detrazione purché il contribuente abbia a disposizione la ricevuta fiscale o la fattura della spesa rilasciata dall'ospedale o dal centro sanitario che ha effettuato la prestazione o la ricevuta relativa al ticket se resa nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Si considerano allo stesso modo anche le analisi di diagnosi prenatale, l'amniocentesi, la villocentesi, l'inseminazione artificiale e l'anestesia epidurale.

Si rimanda a:

- ✓ Diagnosi prenatale

Riferimento: Appendice alle Istruzioni Ministeriali – voce "Spese sanitarie"

Nella pratica:

AZIENDA OSPEDALIERA	
DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI LABORATORIO	
Direttore:	
Pag. : 001	
20/03/13	
Cod. Fiscale : R55MRA50A01G888U	
N. Tessera : 000000000000XYWZ0	
Reparto ric. :	ROSSI MARIO
Regione e USL : 010601	VIA MARCONI
Ente Assitenz. : ASS N. 6	PORDENONE (PN)
Data di Nascita : 01/01/1950	
Richiesta del : 20/03/13	
Riferimento : 3004773925	
Telefono :	
RISULTATI DA SPEDIRE	
(17) Pagante Ticket+10E	
(17) Pagante Ticket+10E	
Persona che ha effettuato la riscossione del ticket : Isa	
RICEVUTA DI PAGAMENTO TICKET nr. 00-1685022 del 20/03/13	
Branca 21 PATOLOGIA CLINICA E ISTOCITO-PATOLOGIA	
TICKET ESAMI E PRELIEVI :	25,00
QUOTA D.L. 06/07/2011 nr. 98 :	20,00
TOTALE DA PAGARE :	45,00
Rimb. Spese Postali e Generali :	0,00
TOTALE PAGATO :	45,00
Relativa alla richiesta: 3004773925	del 20/03/13
Prestazioni sanitarie fuori campo IVA (art. 4, comma 5 DPR 26.10.1972 n. 633)	L'ADETTO



Corso pratico

"Il Modello 730 e la fiscalità immobiliare"
Dal 20/3 in 60 città in tutta Italia

Clicca qui



 unoformat

F

Fisiokinesiterapia/chinesiterapia

Sono detraibili le spese sostenute per le prestazioni di fisiokinesiterapia, chinesiterapia, magnetoterapia e laserterapia.

Se tali prestazioni sono erogate da figure professionali non riconosciute quali il fisiokinesiterapista o il chinesiterapista, ai fini della detrazione, è necessaria la prescrizione medica e la ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta da parte della struttura autorizzata, operante sotto il controllo di un medico specialista. Qualora invece siano rese da figure professionali riconosciute quali il fisioterapista, l'infermiere specializzato, ... è sufficiente la fattura rilasciata dal professionista.

Si precisa infine che le spese sostenute per l'acquisto dei macchinari (c.d. "macchinari di nuova generazione") necessari per l'esecuzione delle terapie sopra indicate sono detraibili se rientranti nell'elenco dei dispositivi medici approvata dal Ministero della Salute (elenco aggiornato con il D.M. 7 ottobre 2011). Per comprovare l'acquisto è necessario lo scontrino o la fattura con indicato il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico e che il contribuente dimostri che il prodotto risponde alla definizione di dispositivo medico di cui all'art. 1, comma 2 del tre D. Lgs. di settori (n. 507/92, n. 46/97, n. 332/00) e è contrassegnato dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle Direttive Europee (93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE).

Riferimento: Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011 (quesito 5.16 e allegato)
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 253 del 29 settembre 2009

Fisioterapista

Si rimanda a:

- ✓ Dietista

Fitoterapici

Sono definiti fitoterapici i prodotti contenenti una o più sostanze o preparazioni vegetali, immessi in commercio previa autorizzazione e approvazione da parte dell'Associazione Italiana del Farmaco.

L'indicazione di prodotto fitoterapico nel documento di spesa non consente la detrazione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi in quanto non può essere equiparato ad un medicinale o ad una spesa sanitaria.

Riferimento: Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 396 de 22 ottobre 2008

Nella pratica:



FARMACIA
DOTT. _____ TERNI
P. IVA: _____


TK024016038	EURO	3.96
# FARMACO		
# 1X		
930664038		30.80
# FITOTERAPICO		
DEDUZIONI		-3.08
# 1X		
904648060		21.50
# PARAF.		
DEDUZIONI		-2.15
# 1X		
904212192		14.50
# FITOTERAPICO		
DEDUZIONI		-1.45
SUB-TOTALE		64.08
DEDUZIONI		-0.08
# *****		
# RSMRA50A01G888U		
# *****		
#		
TOTALE €		64.00
CONTANTI		64.00
OP#1	PZ#4	
N.0055	07/12/13	19:39

G

Ginnastica (posturale, correttiva, riabilitativa)

Sono detraibili nel modello dichiarativo le spese relative ai corsi di ginnastica posturale, correttiva, ecc. prescritti da un medico. Oltre alla prescrizione medica è necessaria la ricevuta o la fattura del centro medico autorizzato che opera sotto la responsabilità di un medico specializzato ove si svolgono tali corsi.

Nella pratica:



CENTRO MEDICO SIGMA
Centro diagnostico e terapeutico

Direttore Sanitario:

Fattura

Cognome Nome Rossi Mario	Data: 16/10/13
Indirizzo Via Marconi	Numero: 1473
Città: Pordenone cap 33170	
C.f./P.IVA R55MR450A01G888U	

Descrizione	Treatmento IVA	Importo
N. 8 lezioni ginnastica correttiva come da prescrizione medica mese di: Ottobre		
Imponibile		76,50
Bollo o IVA		
TOTALE FATTURA		76,50

(S.E.&O.)

La fattura rilasciata per prestazioni sanitarie è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, num. 18 del D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni, e soggetta alle vigenti imposte di bollo;
La fattura rilasciata in caso di prestazione di altro genere o di cessazione di beni è soggetta ad IVA.

CENTRO MEDICO BETA

Non è indicata la direzione sanitaria di un medico

Fattura n. 147/b Del 30.01.2013

PAGAMENTO: effettuato

Terapista:

Gentile Sig.ra
ROSSI MARIO
VIA MARCONI
PORDENONE

CORSO DI GINNASTICA ANTALGICA dal 30.01.2012 08 sedute	€	80,00
BOLLO		1,81
TOTALE	€	81,81

Come da prescrizione medica

Esente IVA ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 - art. 10 - comma 1 - n. 18.

S.E. & O.

I

Inseminazione artificiale

Si rimanda a:

- ✓ Diagnosi prenatale
- ✓ Esami di laboratorio

Integratori alimentari

Gli integratori sono prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta in quanto costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive (quali ad esempio vitamine, minerali, fibre...).

L'acquisto di integratori alimentari non permette di godere della detrazione d'imposta di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR riconosciuta esclusivamente per l'acquisto di prodotti qualificati come medicinali e non per quelli appartenenti all'area alimentare.

Riferimento: Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 256 del 20 giugno 2008

Intervento chirurgico

Sono detraibili le spese sostenute dal contribuente per qualsiasi intervento chirurgico necessario al recupero della sua normalità sanitaria e funzionale, compresi gli interventi di piccola chirurgia, gli interventi in *day hospital* e gli interventi di chirurgia plastica purché volti ad eliminare deformità funzionali o estetiche particolarmente deturpanti. È doveroso specificare che non sono detraibili le spese per gli interventi aventi esclusivamente fine estetico (si veda “Intervento estetico”).

Possono essere altresì detratte tutte le spese legate all'intervento chirurgico stesso quali - a titolo esemplificativo - l'anestesia, il noleggio della sala operatoria, l'acquisto del sangue, i medicinali, il trasporto di organi necessari per il trapianto,

Sono infine detraibili le spese per il ricovero o la degenza in istituti ospedalieri, ad esclusione di quelle sostenute per i comfort (si veda “Degenze e ricoveri”).

Ai fini della detraibilità è necessaria la fattura o la ricevuta fiscale rilasciata dall'ospedale o dalla casa di cura in cui devono essere indicate separatamente, qualora sostenute, le spese inerenti i servizi extra (appunto non detraibili).

Riferimento: Circolare del Ministero delle Finanze n. 14 del 23 aprile 1981 – parte seconda

Intervento estetico

Non sono detraibili le spese sostenute per interventi chirurgici aventi il solo scopo di rendere più gradevole l'aspetto esteriore. *“Tale limitazione, che non riguarda gli interventi di chirurgia plastica purché diretti ad eliminare deformità funzionali o estetiche particolarmente deturpanti, nasce dall'esigenza di non far gravare sulla collettività - per effetto della minore tassazione dovuta alla deduzione - spese che, al limite, possono considerarsi voluttuarie”*.

Riferimento: Circolare del Ministero delle Finanze n. 14 del 23 aprile 1981 – parte seconda

Ippoterapia

L'ippoterapia – così come la musicoterapia – non può essere considerata un'attività sanitaria riabilitativa in quanto gli effetti benefici che produce non sono scientificamente provati, non esistendo alcuna specifica disciplina sanitaria; la sua utilità va infatti valutata in relazione al caso specifico.

Le prestazioni di ippoterapia (e di musicoterapia) sostenute nei confronti di un soggetto portatore di handicap possono essere dedotte nel modello dichiarativo purché nella prescrizione medica sia indicata la necessità di tali terapie per la cura della patologia di cui è affetto il portatore di handicap e siano eseguite in centri specializzati e sotto la direzione e responsabilità tecnica di personale medico o sanitario specializzato (es. : psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, ...).

Riferimento: Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19 dell'1 giugno 2012 (quesito 3.3)

Iridiologia

Le prestazioni rese da un iridiologo non possono essere detratte in dichiarazione dei redditi. L'iridiologia infatti non è una prestazione specialistica resa da personale medico o paramedico abilitato.

L

Lenti a contatto

Le lenti a contatto rientrano nella classificazione delle protesi, in quanto mezzi correttivi di un organo carente o menomato nella sua funzionalità, contenute nell'elenco dei Dispositivi Medici di uso più comune di cui all'allegato alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011. Viene definito dispositivo medico dai tre Decreti Legislativi di settore (D.Lgs. n. 507 del 1992, n. 46 del 1997 e n. 332 del 2000) «*qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto [...] destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap ...*»; i dispositivi medici vengono dichiarati conformi attraverso la marcatura CE dal produttore.

Ai fini della detrazione è necessaria la ricevuta fiscale o lo scontrino dal quale risultino il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa e la descrizione del dispositivo medico e la documentazione relativa alla marcatura CE del dispositivo stesso (es. confezione, scheda del prodotto,...). Si sottolinea l'importanza del documento che certifica il marchio CE: la semplice dicitura "dispositivo medico" nel documento fiscale non è infatti sufficiente per godere della detrazione.

È opportuno rilevare che sono detraibili anche le spese sostenute per l'acquisto del **liquido per le lenti a contatto** in quanto indispensabile per l'utilizzo delle protesi stesse.

Riferimento: Circolare del Ministero delle Finanze n. 14 del 23 aprile 1981 (parte seconda)
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011 (quesito 5.16 e allegato)
Circolare del Ministero delle Finanze n. 108 del 3 maggio 1996 (quesito 2.4.5)

Nella pratica:



L'occhiale ✓

VERONA

PARTITA IVA

C. F. RSSMRA50A01G888U

SOLUZ. L. A. C.	EURO
LENTI CONT.	32.50
	133.40

TOTALE € 165.90

CONTANTI 165.90

OP#1 PZ#2
N. 0004 13/02/13 09:56

PRODOTTO MARCHIATO CE
REG. MIN. SAL. ITCA01026109

Indicazione della
marcatura CE

Logopedista

Si rimanda a:

- ✓ Dietista

M

Macchina ad ultrasuoni

La macchina ad ultrasuoni è considerata un dispositivo medico ma non è ricompresa nell'elenco dei dispositivi medici di uso più comune di cui all'allegato alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011.

La spesa sostenuta può essere portata in detrazione dal contribuente purché esibisca lo scontrino o la fattura dal quale risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico; dimostri che il prodotto risponde alla definizione di dispositivo medico di cui all'art. 1, comma 2, dei tre D.Lgs. di settore (n. 507/92, n. 46/97, n. 332/00) e che il dispositivo medico è contrassegnato dalla marcatura CE che ne attesta la conformità alle Direttive Europee (93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE).


Riferimento: Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19 dell'1 giugno 2012 (quesito 2.4)
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011 (quesito 5.16 e allegato)

Massaggi

Possono godere della detrazione del 19 per cento i massaggi necessari per la cura di una determinata patologia eseguiti da un medico. Se invece tali prestazioni sono eseguite da persone diverse, le spese sostenute possono essere detratte solamente se prescritte da un medico ed eseguite in centri all'uopo autorizzati e sotto la responsabilità di uno specialista.


Si precisa infine che non sono mai detraibili le spese sostenute per i massaggi Shiatsu.

Nella pratica:

CENTRO MEDICO POLLAMBULATORIO PRIVATO		Spettabile ROSSI MARIO VIA MARCONI PORDENONE RSSMIRAS0A01G888U							
Direttore Sanitario Dott. C.F. e P.Iva									
TIPO DOCUMENTO FATTURA		NUMERO 1591	DATA 26/04/19						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 200 CONTANTE-CARTA		CODICE CLIENTE 230301.5173							
TELEFONO		PARTITA IVA	GORISCE FISCALE						
Articolo		Descrizione	UMI	Quantità	Prezzo	Sconto %	Importo	IIVA	PAG.
MASSAGGI		MASSAGGI	N.	10	40,00000		400,00	ED13	1
Sconto									
Cod. IVA	Descrizione	Imponibile IVA	Importo IVA	Totale imponibile		400,00			
ED13	ES-AR-10 AL NUM	400,00		Totale IVA					
Scadenza		A VISTA		Totale documento		400,00			
Importo		400,00		Totale a pagare		400,00			

Stampa il documento al balneamento del dati sensibili e non alterati nell'ambito dell'Ambulatorio Centro Medico S.p.A., per consentire l'esecuzione dei servizi da me richiesti, ai sensi degli art. 14 e 23 D.L. n. 196 del 06/05/2003 (inoltre in merito protezione dei dati personali)

In Fede

Oriontal MASSAGGI		FATTURA A SALDO - VS. ORDIN IN CONTO			
P.IVA:					
RIFERIMENTI		CORRETTIVA			
COL. PRE. CLIENTE RSSMIRAS0A01G888U		S ROSSI MARIO VIA MARCONI PORDENONE			
QUANTITA'	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPORTO
	N°1	Trattamento Massaggio di Riequilibrio Energetico (prestazione non sanatoria) non soggetto Iva	50,00		500,00
PARAMETRI		CON TAVOLI		NON IMPOSSIBILE O ESERTE ART.	
		IVA %		IMPOSSIBILE	
		NON IMPOSSIBILE O ESERTE ART.		501,00	
		TOTALE FATTURA		€ 501,00	

EDI7PRO E 5274 A

Massofisioterapia

Sono detraibili le spese sostenute dal contribuente per cicli di cure massofisioterapiche.

Per la documentazione necessaria alla detrazione di tale onere è necessario distinguere il momento del conseguimento del titolo da parte della figura professionale. Se infatti il massofisioterapista ha conseguito il diploma con formazione triennale entro il 17 marzo 1999 la prestazione può essere portata in detrazione in dichiarazione dei redditi previa presentazione della ricevuta fiscale o fattura da lui rilasciata o del ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Diversamente, se il masso fisioterapista ha conseguito il titolo abilitativo successivamente alla data del 17 marzo 1999, oltre alla ricevuta fiscale/fattura è necessaria la prescrizione medica.

Riferimento: Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96 del 17 ottobre 2012

Materasso

Tra le spese detraibili in dichiarazione dei redditi sono compresi i materassi antidecubito ovvero i materassi volti *“ad assicurare l'ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta”* e i materassi ortopedici. Entrambe le tipologie sono ricomprese nell'elenco dei Dispositivi Medici di uso più comune di cui all'allegato della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011. Pertanto, ai fini della detrazione, è necessaria - oltre alla ricevuta fiscale o allo scontrino dal quale risultino il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa e la descrizione del dispositivo medico - la documentazione relativa alla marcatura CE del dispositivo stesso (es. confezione, scheda del prodotto,...). Si ricorda che la semplice dicitura *“dispositivo medico”* nel documento fiscale non è sufficiente per godere della detrazione.

I materassi che non hanno le caratteristiche indicate non possono essere detratti in dichiarazione dei redditi (es. materasso antiacaro,...)

Riferimento: Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011 (quesito 5.16 e allegato)
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 11 del 26 gennaio 2007

Nella pratica

GO TO BED SAS		
		con marcatura CE
<hr/>		
FATTURA N.03/2013 DATA 15-01-2013	SIGN. ROSSI MARIO	
	C.F. RSS MRA 50A01 G888U	
I-ORIGIN CS DISPOSITIVO MEDICO CE CODICE ISO 9999:03.33.06.006 CND Y033306		EURO 810,00
	IMPONIBILE EURO 663,93	
	IVA 22% EURO 146,07	
	TOTALE EURO 810,00	

Misuratore della pressione sanguigna

Si rimanda a:

- ✓ Aerosol

Nella pratica

s a n i t a r i a & c o				
		con marcatura CE		
Gent.le ROSSI MARIO VIA MARCONI PORDENONE				
FATTURA N. 133 DEL 09/08/2013				
C.F. - P.IVA R55MRA50A016888U				
<u>Q.TA'</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>PREZZO UNITARIO</u>	<u>IMPORTO</u>	<u>% IVA</u>
PZ.01	MIS. PRESSIONE PIC MY CHECK	EURO 79,33	EURO 79,33	21%
<hr/>				
<u>IMPONIBILE</u>	<u>% IVA</u>	<u>IMPOSTA</u>	<u>TOTALE DOCUMENTO</u>	
EURO 79,33	21 %	EURO 16,67	EURO 96,00	
<hr/>				
<small>Ai sensi del D Lgs 196/2003 informiamo che il trattamento dei Vs. dati personali verrà utilizzato esclusivamente per fini amministrativi contabili senza essere ceduto a terzi. E' comunque facoltà degli interessati esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 13 del d.lgs. citato</small>				

Musicoterapia

Si rimanda a:

- ✓ Ippoterapia

N _____

Naturopata

Non sono detraibili le prestazioni rese da un naturopata non essendo riconosciuto né come medico, né come figura professionale.

Occhiali da vista (lenti e montatura)

Nell'elenco dei Dispositivi Medici di uso più comune di cui all'allegato alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011 sono indicate le lenti oftalmiche, le montature per lenti correttive e gli occhiali premontati. Possiamo genericamente ricomprendere gli occhiali da vista tra le protesi sanitarie in quanto mezzi correttivi di un organo carente o menomato nella sua funzionalità.

Come per le altre tipologie di dispositivo medico, ai fini della detrazione è necessaria la ricevuta fiscale o lo scontrino dal quale risultino il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa e la descrizione del dispositivo medico e la documentazione relativa alla marcatura CE del dispositivo stesso (es. confezione, scheda del prodotto,...). Si sottolinea l'importanza del documento che certifica il marchio CE: la semplice dicitura "dispositivo medico" nel documento fiscale non è infatti sufficiente per godere della detrazione.

L'Agenzia delle Entrate ha altresì precisato che non sono detraibili le spese sostenute per l'impiego di metalli preziosi nelle montature degli occhiali da vista.

Se tali protesi sono acquistate da un ottico, oltre alla documentazione sopra specificata, è necessario disporre di un'attestazione dell'ottico dalla quale risulti che l'acquisto del dispositivo medico è necessario per sopperire ad una patologia della vista.

Riferimento: Circolare del Ministero delle Finanze n. 14 del 23 aprile 1981 (parte seconda)
 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011 (quesito 5.16 e allegato)
 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 55 del 14 giugno 2001 (quesito 1.2.6)

Nella pratica:

Alpha Srl 33077 Sacile (PN) Cod. Fisc. e P.IVA		Fattura 	
Reg. Min. Sal.		Sig. ROSSI MARIO via Marconi Pordenone	
Tipo di documento Fattura	Numero del documento 305/14/C	Data 01/02/2013	Codice fiscale RSMRA60A01G888U
Scenotro fiscale 3 del 01/02/2013	N. matr. reg. cassa	Parita IVA	Codice cliente 37FG21W0C
Condizioni di pagamento		Banca di appoggio	Riferimento
Codice e barre	Descrizione	Quantità	Prezzo Ivato
80000914	Montatura Superbike SBK TITAN 194 Prodotto con marcatura CE	1	85,00
00000385008	Lente Monofoc. Derosaii ORG 1.50 AR TRANS GREY AG AR Prodotto con marcatura CE	1	85,00
00000385008	Lente Monofoc. Derosaii ORG 1.50 AR TRANS GREY AG AR Prodotto con marcatura CE	1	85,00
			Sc. %
			Sconto
			Importo Ivato
			IVA %
			Cod.
Contributo ambientale CONAI assolto			
	Imponibile	% IVA	Cod. IVA
	187,50	4	04
			Imposta
			7,50
			Importo
			195,00
	Totale Imponibile	Totale IVA	Totale
	€ 187,50	€ 7,50	€ 195,00
Annotazioni	Esenzioni IVA		

Occhiali da sole

Sono detraibili le spese sostenute per l'acquisto di occhiali da sole solamente se con lenti correttive dei difetti visivi. Nell'elenco dei Dispositivi Medici di uso più comune di cui all'allegato alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011 infatti sono indicati le lenti oftalmiche, le montature per lenti correttive e gli occhiali premontati.

Come per le altre tipologie di dispositivo medico, ai fini della detrazione, è necessaria la ricevuta fiscale o lo scontrino dal quale risultino il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa e la descrizione del dispositivo medico e la documentazione relativa alla marcatura CE del dispositivo stesso (es. confezione, scheda del prodotto,...). Si sottolinea l'importanza del documento che certifica il marchio CE: la semplice dicitura "dispositivo medico" nel documento fiscale non è infatti sufficiente per godere della detrazione.

Riferimento: Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011 (quesito 5.16 e allegato)
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 55 del 14 giugno 2001 (quesito 1.2.6)

Odontoiatra

Le cure odontoiatriche sono prestazioni sanitarie specialistiche in quanto rese da un odontoiatra nell'ambito della sua specializzazione. Sono escluse dalla detrazione le prestazioni aventi esclusivamente fine estetico (es. sbiancamento dentale).

I documenti necessari per la detrazione di tale spesa sono la ricevuta fiscale o la fattura rilasciata dallo specialista oppure la ricevuta relativa la ticket se resa nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Nella pratica

STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO
33170 FORDENONE
Cod. Fisc. e Part. Data 14/2012/013

RICEVUTA n. 009/2012

SIO Rossi Mario
VIA Marconi FORDENONE

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE SANITARIA O DELLA CESSIONE	IMPORTO
SALDO CICLO DI CURE ODONTOIATRICHE	160,00
TERAPIA PARODONTALE (2 seduti)	

TOTALE 160,00
da Pagare € 160,00

44

In ricevuta fiscale per prestazioni sanitarie è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 38 del DPR 633/1972 e succ. modif., e soggetta all'eventuale imposta di bollo di cui al DPR 642/1972 e succ. modif.; la ricevuta rilasciata in caso di prestazione di altro genere o di cessione di beni è soggetta all'IVA.
In caso di prestazione di natura finanziaria l'importo è assoggettato al pagamento dell'imposta di bollo di cui al DPR 642/1972 e succ. modif.

Omeopatico

L'acquisto di medicinali omeopatici e le prestazioni rese dall'omeopata godono della detrazione d'imposta in dichiarazione dei redditi.

Per quanto attiene l'acquisto di farmaci omeopatici, nello scontrino "parlante" devono essere indicati il codice fiscale del contribuente, la quantità, la qualità (codice AIC del prodotto) e la natura del prodotto acquistato (contraddistinta dalla dicitura "omeopatico").

Riferimento: Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 10 del 17 febbraio 2010

Osteopata

L'attività svolta dall'osteopata non è considerata in Italia attività medico-sanitaria. Pertanto, in assenza di precisazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria, le spese sostenute per trattamenti osteopatici non si ritengono detraibili ai fini IRPEF.

Nella pratica

Osteopata		Fattura N. 249 /T del 21/05/2013	
30026 Portogruaro			
CF: PI:		ROSSI MARIO Via Marconi Pordenone CF: RSSMRA50A016888U	
DESCRIZIONE		IMPORTO	
Prestazione di Osteopatia		65,00	
Totale Imponibile 53,72			
IVA 21% 11,28			
TOTALE FATTURA		65,00	

P

Pannoloni per incontinenti

Rientranti genericamente nelle categoria delle attrezzature sanitarie come ausili per incontinenti, i pannoloni sono indicati nell'elenco dei Dispositivi Medici di uso più comune di cui all'allegato alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011.

Si precisa che viene definito dispositivo medico «*qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto [...] destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap ...*»; i dispositivi medici vengono dichiarati conformi attraverso la marcatura CE dal produttore.

Ai fini della detrazione è necessaria la ricevuta fiscale o lo scontrino dal quale risultino il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa e la descrizione del dispositivo medico e la documentazione relativa alla marcatura CE del dispositivo stesso (es. confezione, scheda del prodotto,...). La semplice dicitura "dispositivo medico" nel documento fiscale non è sufficiente per godere della detrazione.

Riferimento: Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17 del 18 maggio 2006 (risposta 2)
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011 (risposta 5.16 e allegato)

Parafarmaco

L'indicazione "parafarmaco" nello scontrino parlante rilasciato dalla farmacia non consente al contribuente di portare in detrazione la spesa sostenuta.

Premesso che all'interno della definizione "parafarmaco" possono essere ricompresi sia medicinali e farmaci che prodotti cosmetici, per l'igiene, per l'alimentazione, integratori alimentari, colliri, pomate, ecc. non aventi efficacia medicinale, non si ritiene detraibile la spesa con l'indicazione "parafarmaco" nella natura del prodotto, a prescindere dalla tipologia di prodotto acquistato.

Riferimento: Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 396 del 22 ottobre 2008

Parrucca

Non ci sono dubbi circa la detraibilità della spesa sostenuta per l'acquisto di una parrucca che sia "*volta a sopperire un danno estetico conseguente ad una patologia e che rappresenti il supporto in una condizione di grave disagio psicologico nella relazioni di vita quotidiana*". La parrucca, quale protesi sanitaria, viene immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d'uso di dispositivo medico come sopra definito e, quindi, obbligatoriamente marcata CE.

Ai fini della detrazione è necessaria:

- la ricevuta fiscale o lo scontrino dal quale risultino il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa e la descrizione del dispositivo medico;
- la prescrizione medica;

- la documentazione in cui sia indicato che il prodotto rientra tra i dispositivi medici;
- la documentazione relativa alla marcatura CE del dispositivo stesso (es. confezione, scheda del prodotto,...).

Riferimento: Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 9 del 16 febbraio 2010

Perizia medico legale

Le spese per perizie medico legali sono detraibili dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Riferimento: Circolare del Ministero delle Finanze n. 95 del 12 maggio 2000 (quesito 1.1.4)

Plantari

L'elenco dei Dispositivi Medici di uso più comune di cui all'allegato alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011 contiene, tra gli altri, alcune tipologie di protesi di tipo ortopedico quali appunto plantari, tutori, cavigliere, scarpe ortopediche, stampelle,...

Ai fini della detrazione è necessaria la ricevuta fiscale o lo scontrino dal quale risultino il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa e la descrizione del dispositivo medico (la semplice dicitura "dispositivo medico" nel documento fiscale non è sufficiente) e la documentazione relativa alla marcatura CE del dispositivo stesso (es. confezione, scheda del prodotto,...).

Riferimento: Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17 del 18 maggio 2006 (risposta 2)
 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011 (risposta 5.16 e allegato)

Nella pratica

Ortopedia			
18038 Sanremo Tel. e Fax			
			
con marcatura CE			
Fattura n° 224	Sanremo, 23 /11/2013		
Gent. Sig. ROSSI MARIO C.F. RSS MRA 50A01 G888U			
Quantità, natura e qualità dei beni e dei servizi	Importo		
1 Esame podobarometrico	€ 80,00		
1 Plantare su misura	€ 220,00		
Aliquota	imponibile	imposta	corrispettivo Iva incl.
4%	€211,53	€ 8,47	
*	80,00	esente	€ 300,00
* esente I.V.A. ex art.10 d.p.r. 633/72			

Podologo

Si rimanda a:

- ✓ Dietista

Poltrona

È detraibile l'acquisto di poltrone per inabili o minorati non deambulanti indicando la spesa sostenuta al rigo E3.

Per tali spese è necessaria la seguente documentazione:

- fattura o ricevuta fiscale relativa al sostenimento della spesa intestata al soggetto portatore di handicap o al familiare di cui risulta a carico che ha sostenuto la spesa;
- certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap.

Riferimento: Appendice alle Istruzioni Ministeriali – voce “Spese sanitarie per persone con disabilità”
Circolare del Ministero delle Finanze n. 14 del 23 aprile 1981 – parte seconda

Preparazione galenica

Con il termine “galenica” si intende la preparazione di prodotti effettuata dal farmacista stesso. Per consentire la detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto delle preparazioni galeniche nello scontrino parlante deve essere indicata la natura ("farmaco" o "medicinale"), la qualità (in questo caso appunto preparazione galenica), la quantità e il codice fiscale del contribuente. Nel caso in cui la farmacia non riesca ad emettere scontrini con tali indicazioni, può procedere all'emissione della fattura.

Riferimento: Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 218 del 12 agosto 2009

Presidio medico chirurgico

Non è detraibile in dichiarazione dei redditi la spesa certificata dalla semplice dicitura “presidio medico chirurgico”. Con “presidio medico chirurgico” si intende un prodotto o uno strumento usato in medicina non avente caratteristiche medicinali; tra i più frequenti si ricordano i disinfettanti, le protesi, le siringhe, gli antiparassiti.

Psicologo e psicoterapeuta

Le prestazioni specialistiche rese da uno psicologo o da uno psicoterapeuta possono essere detratte dal contribuente in dichiarazione dei redditi in quanto equiparate alle prestazioni sanitarie rese da un medico. Ai fini della detrazione è necessaria la ricevuta fiscale o la fattura rilasciata dallo specialista, dal centro sanitario o dall'ospedale ove è eseguita la prestazione; non è necessaria la prescrizione medica.

Riferimento: Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011 (quesito 5.15)

Nella pratica:

<i>Dott.ssa</i> Psicologa		
42100 Reggio Emilia		
Cod.F.		
P. IVA		
	ROSSI MARIO Via Marconi PORDENONE	
	RSSMRA50A01G888U	
Fattura n° 78 del 10/09/13		
<hr/>		
Somm., Siglatura, Interpretazione Test di Rorschach	€	200,00
Somm., scoring, interpretazione MMPI-2	€	150,00
Contributo previdenziale Enpap 2%	€	7,00
IVA 21%	€	74,97
TOTALE FATTURA	€	<u>431,97</u>

R

Rampe (costruzione)

La costruzione di rampe, all'interno e/o all'esterno dell'abitazione, per l'eliminazione delle barriere architettoniche comporta la detrazione al rigo E3 della spesa sostenuta dal soggetto portatore di handicap.

La detrazione è ammessa purché in possesso della ricevuta fiscale o fattura relativa alla spesa sostenuta e della certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 o dell'invalidità civile, di lavoro o di guerra.

Si precisa che per tali tipologie di spesa – come per quelle sostenute per la trasformazione dell'ascensore per adattarlo a contenere la carrozzella e per l'installazione delle pedane di sollevamento – è possibile fruire della detrazione solo per la parte di spesa eccedente la quota già soggetta alla detrazione per interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Riferimento: Appendice alle Istruzioni Ministeriali – voce “Spese sanitarie per persone con disabilità”
Circolare del Ministero delle Finanze n. 137 del 15 maggio 1997 (quesito 2.1)

Richiesta rapida di soccorso

Il costo di abbonamento al servizio di richiesta rapida di soccorso sostenuto dal contribuente o per un familiare fiscalmente a carico portatore di handicap può essere detratto al rigo E3 del modello dichiarativo in quanto considerato supporto tecnico volto a facilitare la sua autosufficienza.

Ai fini della detrazione è necessario disporre della ricevuta fiscale o fattura relativa alla spesa sostenuta, della certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap e della certificazione del medico curante che attesti che il sussidio è volto a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione del soggetto disabile.

Riferimento: Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 55 del 14 giugno 2001 (quesito 1.2.5)

Riflessologia

Le spese sostenute per cicli di cure di riflessologia non possono essere detratte in dichiarazione dei redditi, neanche previa prescrizione medica. La riflessologia come la naturopatia, i massaggi Shiatsu e le altre prestazioni di medicina olistica non sono rese da personale medico o paramedico.

S

Scontrino parlante

L'acquisto di farmaci – siano essi da banco, omeopatici o acquistabili con prescrizione medica,... - deve essere attestato con scontrino c.d. parlante in cui devono essere indicati:

- la quantità;
- la qualità;
- la natura;
- il codice fiscale del contribuente che porterà in detrazione/deduzione la spesa o di un familiare a suo carico.

L'indicazione della qualità del prodotto acquistato nello scontrino corrisponde al codice AIC, cioè al numero di "Autorizzazione all'Immissione in Commercio" rilevato mediante lettura ottica del codice a barre di ciascun farmaco. La semplice dicitura della denominazione commerciale del medicinale è infatti risultata lesiva della riservatezza del contribuente.

L'identificazione della natura avviene attraverso le diciture "farmaco", "medicinale", "omeopatico", "SOP", "OTC", "ticket" e relative abbreviazioni (quali ad esempio "med.", "f.co", ...).

La mancata indicazione nello scontrino fiscale o nella fattura di uno di detti elementi comporta la non detraibilità della spesa sostenuta.

Riferimento: Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 30 del 28 marzo 2008
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 40 del 30 luglio 2009
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10 del 17 febbraio 2010

Nella pratica

	EURD
1 X 7.90	
FARMACO 004398018	7.90
1 X 15.90	
931672125	15.90
1 X 13.00	
930530732	13.00
TOTALE €	36.80
CONTANTE	
ARTICOLI 3	

C.F. P. IVA DEL CLIENTE	
***** R55MRA60A01G888U *****	
NEG. 001 OPER. 1	
15/05/2013 10:31	
SCONTRINO FISCALE N. 148	

T

Tecarterapia

Sono detraibili le spese sostenute per sedute di tecarterapia purché in presenza di prescrizione medica e di ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta da parte della struttura autorizzata operante sotto il controllo di un medico specialista.

Nella pratica

Beta Medica fisioterapia/riabilitazione		con prescrizione medica				
Direttore sanitario:		Spett.le ROSSI MARIO VIA MARCONI 25123 BRESCIA				
FATTURA N° 00553 del 20/feb/2013						
P.IVA / C.F. RSSMRA50A01G888U						
NATURA DEI SERVIZI FORMANTI OGGETTO DELLA PRESTAZIONE		QTA	PREZZO	SC.%	IMPORTO	IVA
TECARTERAPIA		6	40,00		240,00	E10
PAGATO 		IMPONIBILE	240,00	IVA	ESENTE ART.10 RECUPERO SPESE BOLLI ART.15	
			1,81			
					TOTALE FATTURA	241,81 EUR
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: POS/CARTA CREDITO		BANCA D'APPOGGIO PER BONIFICI				

Telefoni (per sordomuti)

Si rimanda a:

- ✓ Computer

Riferimento: Appendice alle Istruzioni Ministeriali – voce “Spese sanitarie per persone con disabilità”
Circolare del Ministero delle Finanze n. 122 dell’1 giugno 1999 (quesito 1.1.11)

Terme

Le spese sostenute per le cure termali sono detraibili in dichiarazione dei redditi purché il contribuente abbia a disposizione la prescrizione medica e la ricevuta fiscale o la fattura relativa alle cure stesse. Si precisa che non sono detraibili le spese relative al soggiorno presso la struttura termale.

Nella pratica

RIC. FISCALE, FATTURA - RIC. FISCALE INVIATA
(Legge n. 413 del 29/12/1991 - D.P.R. 30/3/1993)

XARF 008645 /11

TIPOGRAFIA DI BATTAGLIA Strada S. Donato e Carissimi Abate
Via Venezia Terme 161/A - Sappada Terme (PD) Tel. 0429 216322
Fax 0429 216322 - Aut. Min. delle Fin. n. 10/14410/000 del 20/04/1994

I - 35039 MONTEBELLUNA TERME (PADOVA)

Egr. Sig. _____
35100 Padova PD

Partita Iva: _____ Tipo documento: Ricevuta
Cod. Fiscale: _____ Data documento: 04/11/2013
Camera: _____ Nr. documento: 7.946
Soggiorno: 10/10/13 - 04/11/13 89. 25 P. 1

Descrizione voce o servizio	Quantità	Importo	I.v.a.
Supplemento Ozono	12	48,00	ES. Art. 10
Ticket Fanghi	1	3,10	ES. Art. 10
Totale documento		Euro	51,10

Trapianto organi

Il contribuente può portare in detrazione le spese da lui sostenute per se stesso o per un familiare a suo carico inerenti al trapianto di organi. Sono altresì detraibili le spese necessarie a trasferire l'organo da trapiantare sul luogo dell'intervento.

Ai fini della detraibilità sono necessarie le ricevute/fatture relative all'intervento chirurgico e al trasporto dell'organo.

Riferimento: Circolare del Ministero delle Finanze n. 122 dell'1 giugno 1999 (quesito 1.1.6)

V

Vaccino

Le fatture o gli scontrini relativi all'acquisto di vaccini possono essere detratti in dichiarazione dei redditi purché siano indicati la quantità, la qualità, la natura del prodotto acquistato ed il codice fiscale del contribuente che porterà in detrazione la spesa o di un familiare a suo carico.

Al contrario non sono detraibili le spese di spedizione che il contribuente è tenuto a sostenere in caso di spedizione del vaccino direttamente dalla casa farmaceutica.

Veicoli

Al rigo E4 del modello 730 possono essere detratte le spese sostenute per:

- l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli adattati in funzione delle limitate capacità motorie dei soggetti portatori di handicap;
- l'acquisto di autoveicoli prodotti in serie per il trasporto di non vedenti, sordi, soggetti con handicap psichico o mentale, soggetti affetti da pluriamputazioni, invalidi con limitazione alla capacità di deambulare;
- le riparazioni non rientranti nell'ordinaria manutenzione (es. carburante, lubrificante,...).

Ai fini della detrazione è necessaria la fattura inerente all'acquisto, la certificazione di invalidità o il verbale di accertamento dell'handicap, copia della carta di circolazione (se il veicolo è stato adattato), copia della patente di guida (per i portatori di handicap che guidano).

Riferimento: Appendice alle Istruzioni Ministeriali – voce “Spese sanitarie per persone con disabilità”